**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ……………………………. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**TRA**

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in Via Balbi 5, Genova, codice fiscale Partita IVA00754150100, d’ora in poi denominata “Università”, rappresentata dal Prof. Federico Delfino, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unige.it)

**E**

L’Azienda ospitante ……………. codice fiscale e partita IVA ……………….., con sede legale in …………., Via/Piazza ………………, (accreditata con decreto n ……..………….. del …….…..…………………….. e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale), rappresentata dal Legale Rappresentante, dott. ……………., domiciliato per la carica presso la sede istituzionale predetta, d’ora in poi denominata ………….

**PREMESSE**

* Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
* Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “*Rapporti tra* Servizio sanitario nazionale ed Università”;
* Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
* il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
* qualora le strutture messe a disposizione dell’Azienda facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, l’Azienda dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**

L’Azienda si impegna ad accogliere presso la propria sede e presso l’Unità Operativa di ……………………, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in ……………. dell’Università, il medico in formazione specialistica dott. ………………., nato a ………….. il …………… e residente a ……………, via …………………….. Codice fiscale

**Art. 3**

L’attività formativa del dott. ……………….. ha durata a decorrere dal ……………. sino al ……………….. L’attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

**Art. 4**

L’Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria Unità Operativa di ……………….

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura aziendale e comunque nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

**Art. 5**

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Direttore della UO di ……………… dott. …………………………. dell’Azienda, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

**Art. 6**

La frequenza del medico in formazione specialista è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando stesso e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l’Università né con l’Azienda.

**Art. 7**

L’attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della UO di ………..., dott. ………………………., individuato come tutore dall’Azienda.

**Art. 8**

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

**Art. 9**

Lo svolgimento dell’attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione del medico in formazione specialista, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

 **Art. 10**

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all’osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell’art. 3 comma 4 del D.I 68/2015, dell’art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell’all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, il tirocinante sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni riportati durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all’attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

La copertura assicurativa per il rischio di infortunio dello del medico in formazione specialista viene garantita dall'INAIL Gestione per conto dello Stato (sede di Genova), tramite specifica comunicazione a cui provvederanno gli appositi uffici dell’Ateneo di Genova, prima dell’inizio delle attività di formazione in oggetto.

 **Art. 11**

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell’Azienda ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo il datore di lavoro dell’Azienda (secondo il sistema di deleghe vigente nella Azienda stessa) garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Azienda.

**Art. 12**

Le Parti convengono che l’accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialista è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L’avvio della frequenza presso l’Azienda è subordinato all’avvenuta validazione, da parte del medico competente dell’Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione. Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico in formazione specialista esibisca all’ufficio tutela salute della Direzione Medica dell’Azienda (tel. …………….. – e-mail: …………….) il certificato di idoneità sanitaria prima dell’avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

**Art. 13**

L’ Azienda assicura al medico in formazione specialista che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato mette a disposizione le uniformi di servizio.

**Art. 14**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad impedire l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell’espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l’Azienda, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare il medico in formazione specialista al trattamento dei dati personali e particolari di cui tale soggetto verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

**Art. 15**

Durante lo svolgimento dell’attività integrativa il medico in formazione specialista è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14. Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base. È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l’operato di questi soggetti.

L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza.

I medici in formazione specialista vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall’Unità Operativa cui sono assegnati.

I medici in formazione specialista devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari.

Il soggetto ospitante provvede all’accertamento medico nei confronti di tutti i medici in formazione specialista, al fine di valutarne l’idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l’intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

I medici in formazione specialista dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

**Art. 15 bis**

Il soggetto ospitante, nell’autorizzare l’accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall’Esperto Qualificato dell’Ente, sentito l’Esperto Qualificato dell’Università degli Studi di Genova.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l’attività di tirocinio o di studio.

**Art. 16**

La presente convenzione ha durata di ….. ……….), corrispondenti al periodo di formazione del dott. ………………… presso la UO di …………… dell’ Azienda per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell’Università, concedendo, ai sensi del D.Lgs 368/99, l’uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. – Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) della citata struttura complessa dell’Azienda, con decorrenza, a norma dell’art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

**Art. 17**

E’ fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso. In particolare, l’Università riconosce all’Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

**Art. 18**

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L’imposta di bollo rimane a carico dell’Ente ospitante.

**Art. 19**

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l’Università degli Studi di Genova in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

**Art. 20 - Firma digitale**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzo della casella PEC.

**Art. 21 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università.

per l’**Università degli Studi di Genova**

IL DIRETTORE DELLA SDS ………………………………

Prof. ………………………..

per ……………….

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’AZIENDA

Dott. ……………………………………………

Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.